

TRIBUNALE DI TIVOLI

CIRCOLARE SUGLI USI CIVICI

rilevato come con sentenza 119/2023 la Corte Costituzionale abbia così disposto “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”;

ritenuto come, pertanto, alla luce di tale pronuncia debbano stimarsi pignorabili i beni gravati da usi civici indicati dall’art. 3, comma 1, legge 20 novembre 2017, n. 168 rappresentati dalle terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, mentre debbono stimarsi impignorabili le altre categorie di usi civici;

PQM

Dispone che i periti di precisino in sede di redazione della perizia se gli usi civici eventualmente individuati rientrino nella prima categoria (terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati) o in altra categoria di uso civico.

Ove ricorra la prima ipotesi i periti procederanno a detrarre i costi di affranco dal valore di stima.

Ove ricorra la seconda ipotesi i periti procederanno a segnalare l’impignorabilità del bene immobile.


Ordina la trasmissione della presente circolare da parte della Cancelleria a tutti gli ordini professionali ed all’IVG Roma SRL, nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Tivoli, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Tivoli 11.6.25

Il GE

Dott. Francesco Lupia

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria
Il Funzionario Elvira Felli



FRANCESCO
LUPIA
11.06.2025
07:13:40 UTC